

# Orientamenti

---

ABE/GL/2020/01

---

22/01/2020

---

## Orientamenti recanti modifica agli orientamenti ABE/GL/2018/05

---

sulla segnalazione delle frodi ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2)

# 1. Conformità e obblighi di comunicazione

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di segnalazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il ([gg.mm.aaaa]) se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dall'ABE. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento «ABE/GL/2020/01» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello stato di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Destinatari

---

5. I presenti orientamenti sono rivolti:

- ai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e citati nella definizione di «istituti finanziari» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, eccetto i prestatori di servizi di informazione sui conti; e,
- alle autorità competenti così come definite al punto (i) dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si riferiscono alla rendicontazione di transazioni di pagamento iniziate ed eseguite a partire dal al 1° luglio 2020.

## 4. Modifiche

---

7. Gli orientamenti ABE/GL/2018/05 sulla segnalazione delle frodi ai sensi della PSD2 sono modificati come segue.

(1) L'ultima frase del paragrafo 14 della sezione 2 (*Oggetto, ambito di applicazione e definizioni*) degli orientamenti è modificata come segue.

«I dati relativi a tali esenzioni sono riportati in dettaglio nell'allegato 2 nelle disaggregazioni dei dati A (da 1.3.1.2.4 a 1.3.1.2.9 e da 1.3.2.2.4 a 1.3.2.2.8), C (da 3.2.1.3.4 a 3.2.1.3.8~~10~~ e da 3.2.2.3.4 a 3.2.2.3.7~~8~~), D (da 4.2.1.3.4 a 4.2.1.3.6~~8~~ e da 4.2.2.3.4 a 4.2.2.3.6~~7~~) e F (da 6.1.2.4 a 6.1.2.9~~11~~ e da 6.2.2.4 a 6.2.2.7~~8~~)».

(2) La sezione 3.1 (*Orientamenti sulla segnalazione delle frodi applicabili ai prestatori di servizi di pagamento*) degli orientamenti è modificata come segue.

(a) Il paragrafo d) dell'orientamento 7.3 è modificato come segue.

«d. Motivo della mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente (con riferimento alle esenzioni dall'autenticazione forte del cliente specificate nel capitolo 3 delle norme tecniche di regolamentazione sull'autenticazione forte del cliente e su una comunicazione comune e sicura, regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, **o a una delle categorie "transazione avviata dal commerciante" e "altro", se del caso**), e»

(b) il paragrafo d) dell'orientamento 7.8 è modificato come segue.

«d. Motivo della mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente (con riferimento alle esenzioni dall'autenticazione forte del cliente specificate nel capitolo 3 delle norme tecniche di regolamentazione sull'autenticazione forte del cliente e su una comunicazione comune e sicura, **o a una delle categorie "transazione avviata dal commerciante" e "altro", se del caso**).»

(c) L'orientamento 7.15 è modificato come segue.

«7.15 Il prestatore di servizi di pagamento (emittente) dovrebbe fornire i dati in conformità alla disaggregazione dei dati E di cui all'allegato 2 per tutti i prelievi di contante e i prelievi di contante fraudolenti ~~tramite app,~~ presso sportelli automatici (**anche tramite app**), presso gli sportelli bancari e attraverso gli esercenti ("cash back") utilizzando una carta.»

(3) La disaggregazione dei dati C nell'allegato 2 degli orientamenti è modificata come segue.

(a) Il titolo della disaggregazione dei dati C è modificato come segue.

«C- Disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento basate su carta che devono essere segnalate dal prestatore di servizi di pagamento ~~dell'emittente~~ **emittente**»

- (b) Alla disaggregazione dei dati C sono aggiunti due ulteriori campi di dati, 3.2.1.3.9 e 3.2.1.3.10, come segue.

<b>3.2.1.3.9</b>	Transazioni avviate dal commerciante (*)	X	X
<b>3.2.1.3.10</b>	Altro	X	X

- (\*) Ovverosia operazioni di pagamento basate su carta che soddisfano le condizioni specificate dalla Commissione europea nelle Q&A 2018\_4131 e 2018\_4031 e che, di conseguenza, sono considerate come iniziate dal beneficiario e non sono soggette all'obbligo di applicare l'autenticazione forte del cliente di cui all'articolo 97, PSD2

- (c) Un ulteriore campo dati è aggiunto alla disaggregazione dei dati C, come segue.

<b>3.2.2.3.8</b>	Altro	X	X
------------------	-------	---	---

- (d) L'ultima riga delle norme di convalida nell'ambito della disaggregazione dei dati C è modificata come segue.

$3.2.1.3.4 + 3.2.1.3.5 + 3.2.1.3.6 + 3.2.1.3.7 + 3.2.1.3.8 + \mathbf{3.2.1.3.9} + \mathbf{3.2.1.3.10} = 3.2.1.3;$ $3.2.2.3.4 + 3.2.2.3.5 + 3.2.2.3.6 + 3.2.2.3.7 + \mathbf{3.2.2.3.8} = 3.2.2.3$
--

- (4) La disaggregazione dei dati D nell'allegato 2 degli orientamenti è modificata come segue.

- (a) Il titolo della disaggregazione dei dati D è modificato come segue.

«D- Disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento basate su carta segnalate dal prestatore di servizi di pagamento del soggetto ~~convenzionatore~~ **di convenzionamento** (con una relazione contrattuale con l'utente dei servizi di pagamento)»

- (b) Due ulteriori campi dati 4.2.1.3.7 e 4.2.1.3.8 sono aggiunti alla disaggregazione dei dati D, come segue.

<b>4.2.1.3.7</b>	Transazioni avviate dal commerciante (*)	X	X
<b>4.2.1.3.8</b>	Altro	X	X

- (\*) Vedere la nota 4

- (c) Un ulteriore campo dati 4.2.2.3.7 è aggiunto alla disaggregazione dei dati D, come segue.

<b>4.2.2.3.7</b>	Altro	X	X
------------------	-------	---	---

- (d) L'ultima riga delle norme di convalida nell'ambito della disaggregazione dei dati D è modificata come segue.

$4.2.1.3.4 + 4.2.1.3.5 + 4.2.1.3.6 + \mathbf{4.2.1.3.7} + \mathbf{4.2.1.3.8} = 4.2.1.3; 4.2.2.3.4 + 4.2.2.3.5 + 4.2.2.3.6 + \mathbf{4.2.2.3.7} = 4.2.2.3$
---

(5) La disaggregazione dei dati E nell'allegato 2 degli orientamenti è modificata come segue.

(a) La disaggregazione dei dati E è modificata come segue.

	Voce	Operazioni di pagamento	Operazioni di pagamento fraudolente
<b>5</b>	<b>Prelievi di contanti</b>	X	X
	<i>Di cui disaggregati per funzione della carta</i>		
5.1	Di cui <del>pagamenti</del> <b>prelievi di contanti</b> con carte di debito	X	X
5.2	Di cui <del>pagamenti</del> <b>prelievi di contanti</b> con carte di credito o prepagate	X	X
	<i>di cui <del>pagamenti</del> <b>prelievi di contante</b> fraudolenti per tipi di frode:</i>		
5. <del>23</del> .1	Emissione di un ordine di pagamento (prelievo di contanti) da parte del frodatore		X
5. <del>23</del> .1.1	Smarrimento o furto della carta		X
5. <del>23</del> .1.2	Carta non ricevuta		X
5. <del>23</del> .1.3	Carta contraffatta		X
5. <del>23</del> .1.4	Altro		X
5. <del>23</del> .2	Manipolazione del pagatore per indurlo a effettuare un prelievo di contanti		X

(b) Le norme di convalida ai sensi della disaggregazione dei dati E sono modificate come segue.

5.1 + 5.2 = 5
5. <del>23</del> .1 + 5. <del>23</del> .2 = 5
5. <del>23</del> .1.1 + 5. <del>23</del> .1.2 + 5. <del>23</del> .1.3 + 5. <del>23</del> .1.4 = 5. <del>23</del> .1

(6) La disaggregazione dei dati F nell'allegato 2 degli orientamenti è modificata come segue.

(a) Due ulteriori campi di dati 6.1.2.10 e 6.1.2.11 sono aggiunti alla disaggregazione dei dati F come segue.

<b>6.1.2.10</b>	Transazioni avviate dal commerciante (*)	X	X
<b>6.1.2.11</b>	Altro	X	X

(\*) Vedere la nota 4

(b) Un ulteriore campo di dati 6.2.2.8 è aggiunto alla disaggregazione dei dati F come segue.

<b>6.2.2.8</b>	Altro	X	X
----------------	-------	---	---

- (c) L'ultima riga delle norme di convalida nell'ambito della disaggregazione dei dati F è modificata come segue.

$6.1.2.4 + 6.1.2.5 + 6.1.2.6 + 6.1.2.7 + 6.1.2.8 + 6.1.2.9 + \mathbf{6.1.2.10} + \mathbf{6.1.2.11} = 6.1.2;$ $6.2.2.4 + 6.2.2.5 + 6.2.2.6 + 6.2.2.7 + \mathbf{6.2.2.8} = 6.2.2$
--